

## La via italiana all'applicazione del DLgs 81/09: la proroga non c'è ma è come se ci fosse

### NEWS

*Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso. Slitta al 16 Agosto 2009, quindi, l'obbligo di comunicazione dell'RLS all'INAIL. Questa ulteriore proroga è stata comunicata oggi dall'INAIL, ed è stata fortemente determinata dall'ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno segnalato le difficoltà operative e tecniche dell'invio. Il ministero del Lavoro, ha sospeso inoltre l'obbligo di comunicare all'Inail gli infortuni di breve durata. Il nuovo termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicare all'INAIL tutti gli infortuni, anche quelli di durata inferiore a tre giorni, viene così differito al 16 Agosto 2009. L'obbligo, secondo il ministero del lavoro, è subordinato all'istituzione e alla messa in esercizio del SINP (sistema informativo integrato, previsto dal D.Lgs 81/08 ed oggi non ancora esistente).*

### Commento del dott. Erasmo Bitetti

Come in altre vicende italiane, pare che il genio italico sia riuscito a mettere del suo anche nell'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

In attesa di nuovi sviluppi quelli che seguono sono gli scenari prevedibili.

### 1. AL MOMENTO NESSUNA VERA PROROGA E' INTERVENUTA RISPETTO ALLE SCADENZE ANNUNCIATE

### 2. IL MINISTERO DEL LAVORO HA SOLO INDIRIZZATO UNA "CIRCOLARE" ALL'INAIL

Questa circolare non cancella le norme in scadenza ma, in previsione delle annunciate correzioni al Testo Unico e del mancato avvio del Sistema informativo in campo infortunistico, concede uno slittamento al 16 agosto 2009 dell'obbligo di comunicazione all' INAIL del RLS ( responsabile dei lavoratori per la sicurezza) e degli infortuni di durata di un giorno. Con la prima "concessione" si depotenzia la norma sanzionatoria, tuttora vigente, che prevede la sanzione pecuniaria di 500 euro per la mancata o tardiva comunicazione di cui sopra.

### 3. LA DATA CERTA DEL DVR ( Documento Valutazione Rischi ) RIMANE COME OBBLIGO DAL 16 MAGGIO 2009

Poiché non c'è una scadenza temporale per la stesura / aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, si potrebbe interpretare la norma nel senso che la data certa valga solo per il "nuovo" documento di valutazione dei rischi e per la "nuova" autocertificazione, "a partire" cioè dal 16.5.09! E' significativo che un articolo del Sole24Ore, a proposito degli obblighi in scadenza per il datore di lavoro, usi l'aggettivo "nuovo" riferito al DVR.

In buona sostanza, tutto lascia pensare che si possa regolarizzare la propria posizione in tempi brevi (corso per RSPP, auto-designazione a RSPP, stesura DVR o auto-certificazione, apposizione di data certa **dopo** il 16 maggio 2009) e mettersi così al riparo dalle sanzioni che, peraltro, il Consiglio dei Ministri, con il decreto correttivo al Dlgs 81/08, pare voglia mitigare.

L'unica vera proroga al 16 agosto è quella che riguarda l'approvazione da parte delle Commissioni parlamentari e poi dalle stesse Camere della bozza di Decreto correttivo al Testo unico sulla sicurezza del lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo scorso e fortemente contestato dai Sindacati confederali e dalle stesse Regioni.

**Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 12 maggio 2009**

[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090514\\_Circolare17\\_120509.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090514_Circolare17_120509.htm)

**Testo correttivo Dlgs 81/2008: versione emendata dopo la Conferenza Stato Regioni del 27/04/09**

[http://matera.fimmg.org/Lavoro/DLgs81\\_2008testoemendato29\\_04\\_2009.pdf](http://matera.fimmg.org/Lavoro/DLgs81_2008testoemendato29_04_2009.pdf)